

Codice A1607C

D.D. 20 aprile 2026, n. 261

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Romagnano Sesia, Ghemme (No) - Demolizione e ricostruzione di n. 2 tralicci per la variante Pedemontana Ghemme nel comune di Romagnano Sesia: Autorizzazione paesaggistica.**



**ATTO DD 261/A1607C/2026**

**DEL 20/04/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO  
A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale**

**OGGETTO:** D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. Romagnano Sesia, Ghemme (No) – Demolizione e ricostruzione di n. 2 tralicci per la variante Pedemontana Ghemme nel comune di Romagnano Sesia: Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza E-DISTRIBUZIONE S.P.A. volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla Regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore Urbanistica Piemonte Orientale ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo

articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto mero esercizio di una potestà amministrativa prevista dalla legge per la cura dei pubblici interessi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dal Settore Urbanistica Piemonte Orientale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

tutto ciò premesso e considerato

### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- vista la legge regionale 32/2008;
- vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

### **DETERMINA**

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore Urbanistica Piemonte Orientale (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno

successivo la scadenza del quinquennio medesimo fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 327. Il termine di efficacia dell'autorizzazione, stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del d.lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1607C - Urbanistica Piemonte Orientale)  
Firmato digitalmente da Caterina Silva

Allegato

*Direzione Ambiente, Energia e territorio*

Allegato 1

*Settore Urbanistica Piemonte Orientale*

*urbanistica.est@regione.piemonte.it*

*PEC urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it*

*caterina.silva@regione.piemonte.it*

*Classif. 11.100/GESPAE/982/2025A/A1600A*

*Rif. n. 189790/A1600A del 09/12/2025*

*189792/A1600A del 09/12/2025*

*193314/A1600A del 15/12/2025*

*22799/A1600A del 12/02/2026*

## **RELAZIONE**

### **Oggetto: AUT\_60562827**

D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 recante

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146

Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32

Comuni: ROMAGNANO SESIA, GHEMME (NO)

Intervento: Demolizione e ricostruzione di n 2 tralicci per la variante  
Pedemontana Ghemme nel Comune di Romagnano Sesia

Istanza: E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

Con riferimento alla nota prot. n. 10898 del 15/12/2025, trasmessa a mezzo PEC ed acquisita con prot. 193314/A1600A in data 15/12/2025, con cui il Comune di Romagnano Sesia (NO) ha trasmesso, in forma definitiva, la documentazione progettuale allo stesso pervenuta e relativa all'intervento in oggetto,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata alla nota sopracitata,

richiamata la nota prot. n. 10244/A1600A del 23/01/2026 del Settore scrivente avente ad oggetto "Richiesta di integrazioni",

visti gli atti integrativi qui pervenuti a riscontro della nota di cui sopra a mezzo PEC, con nota del richiedente prot. n. 194976 in data 11/02/2026, ed esaminata l'istanza - ivi allegata - per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

considerato che l'intervento in progetto consiste in un insieme di opere da eseguire su linea in cavo aereo in MT (15 kV) in attraversamento del fiume Sesia e dei relativi adiacenti ambiti boscati; più nel dettaglio l'intervento prevede:

- la demolizione di n. 4 tralicci esistenti e relativo tratto di conduttori nudi aerei ricadenti sia in Comune di Ghemme che in Comune di Romagnano Sesia
- il posizionamento di due nuovi sostegni di linea anch'essi a traliccio, in acciaio tipo "E/30" con finitura zincata non verniciata, di altezza fuori terra dichiarata pari a 45.70 m, con relative fondazioni in calcestruzzo, questi ultimi ricadenti in Comune di Romagnano Sesia
- la realizzazione di un tratto di linea interrata di completamento, che attraversa anch'essa il territorio dei due Comuni;

preso atto che l'intervento rientra tra le opere necessarie per la futura realizzazione del nuovo tratto di collegamento stradale tra l'autostrada A4 (Torino-Milano) e l'autostrada A26 (Genova Voltri-Gravellona), lotto 1, come meglio rappresentato nella documentazione integrativa da ultimo fornita,

preso atto altresì che il Comune di Romagnano Sesia aveva già compiuto - antecedentemente all'inoltro della documentazione per competenza a questo Settore - una disamina dell'intervento e del contenuto degli elaborati, richiedendo una integrazione alla Relazione Paesaggistica con particolare attenzione agli interventi fuori terra negli ambiti tutelati ivi individuati, che è stata qui inoltrata unitamente al parere comunque espresso - in senso favorevole - dalla Commissione Locale del Paesaggio,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato altresì che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art.142 del D.lgs. 42/2004,

considerato che i nuovi sostegni vengono nel complesso ridotti nel numero rispetto all'esistente e posizionati mantenendo comunque sostanzialmente inalterato l'asse dell'elettrodotto aereo, riprendendo la tipologia costruttiva e la finitura dei sostegni già in opera, e che conseguentemente - nonostante l'incremento in altezza di alcuni metri dei nuovi manufatti - non appare apprezzabile un mutamento significativo della percezione attuale del quadro paesaggistico dai principali punti di vista ivi presenti correlato alle opere in argomento,

considerato che le porzioni vegetate da compromettere per la realizzazione dei nuovi tralicci risultano interessate solo dalla presenza di vegetazione arbustiva, essendo i nuovi sostegni da posizionare all'interno del varco precluso alla vegetazione ad alto fusto preesistente, laddove si insedierà sostanzialmente anche la relativa area di cantiere,

considerato infine che il tratto interrato delle opere in esame interesserà per quanto possibile viabilità esistenti, limitando al minimo indispensabile gli scavi in zone vegetate, e che in ogni caso lo sviluppo planimetrico dello stesso risulta condizionato dall'attraversamento del tracciato della nuova infrastruttura stradale in fase di realizzazione nelle immediate vicinanze, che interessa in modo significativo il contesto in questione come rilevabile dalla documentazione integrativa,

considerato per quanto sopra che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.,

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento

N. p.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Relazione Paesaggistica</i>	RELAZIONE_PAESAGGISTICA_60562827.pdf.p7m
2	<i>Prima Integrazione alla Relazione Paesaggistica</i>	Integrazione_Relazione paesaggistica.pdf
3	<i>Dichiarazione in merito alla colorazione dei tralicci</i>	Zincatura_prot_6706.pdf
4	<i>Seconda Integrazione alla Relazione Paesaggistica</i>	integrazione paesaggistica 60562827.pdf

Il Funzionario Istruttore  
*Arch. Alida Fiandaca*

Il Dirigente del Settore  
**Arch. Caterina SILVA**  
*(Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005)*